



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2010 (29.11)
(OR. en)**

16950/10

**PECHE 312
STATIS 95
AELE 85
CODEC 1384**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 novembre 2010
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 675 definitivo.

All.: COM(2010) 675 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.11.2010
COM(2010) 675 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi
di prodotti della pesca negli Stati membri**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

1. INTRODUZIONE (CAMPO DI APPLICAZIONE, CONTESTO, LEGISLAZIONE NAZIONALE)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri¹ (di seguito "il regolamento sugli sbarchi") recita: *"Entro il 19 gennaio 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui dati statistici definiti in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità. Tale relazione procede, inoltre, ad un'analisi costi — benefici del sistema istituito per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed indica le migliori prassi che consentano di ridurre l'onere di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità e la qualità di tali dati statistici."* La presente relazione documenta i progressi che gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi EFTA hanno compiuto insieme alla Commissione in rapporto alle disposizioni di tale regolamento.

Il regolamento sugli sbarchi impone la trasmissione di dati su base annua relativi ai quantitativi (in peso) e al prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul territorio degli Stati membri da navi da pesca dell'UE e dell'EFTA. L'atto, che sotto vari punti di vista rappresenta un passo avanti rispetto all'atto legislativo precedente, richiede ulteriori dettagli sui prodotti e sul loro uso previsto e l'indicazione dello stato di bandiera delle navi. Il regolamento sugli sbarchi riduce anche il disturbo statistico per gli Stati membri in quanto i dati devono essere comunicati su base annua e non già mensile e inoltre ora i dati da comunicare riguardano unicamente gli sbarchi di navi dell'UE e dell'EFTA.

La realtà delle industrie della pesca degli Stati membri dell'Unione è molto disomogenea in termini di zone di pesca, di specie pescate e della composizione delle flotte di pesca (anche dal punto di vista della dimensione delle navi e dei metodi di pesca). Le metodologie di raccolta dei dati riflettono questa diversità del settore, per cui il confronto della situazione dei diversi Stati membri risulta problematico.

La raccolta della maggior parte dei dati necessari per le relazioni sugli sbarchi previste dal regolamento (CE) n. 1921/2006 avviene principalmente a norma della legislazione in materia di controllo delle attività di pesca, in particolare del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio² ("regolamento sul controllo"). Ai fini del monitoraggio e del rispetto dei contingenti, il regolamento prevede la presentazione dei giornali di bordo, delle dichiarazioni di sbarco e delle note di vendita, nonché delle dichiarazioni di assunzione in carico. Una

¹ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

² Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

relazione della Corte dei conti europea del 2007³ ha evidenziato problemi legati alla non esaustività e alla qualità incerta dei dati. In risposta a tale relazione il Consiglio ha adottato, in data 20 novembre 2009, un nuovo regolamento sul controllo⁴, che disciplina maggiormente la trasmissione elettronica dei dati da parte dei capitani, le procedure automatizzate di verifica incrociata da parte degli Stati membri e contiene norme più restrittive per la commercializzazione del pesce. L'attuazione di molte delle nuove disposizioni del regolamento richiederà tempo, anche se molti Stati membri stanno già comunicando modifiche dei loro sistemi in linea con quanto prescritto.

2. COPERTURA E CONTENUTO

2.1. Raccolta dei dati

La diversità geografica degli Stati membri e la struttura disomogenea delle loro industrie incidono fortemente sulle modalità di raccolta dei dati. L'Irlanda e il Regno Unito, ad esempio, paesi caratterizzati entrambi da una linea costiera relativamente lunga e da numerosi porti di sbarco possibili, si avvalgono di una raccolta decentrata dei dati effettuata attraverso i rispettivi ispettorati della pesca. I dati vengono inseriti a livello degli uffici portuali e caricati nella banca dati centrale. La raccolta è invece più centralizzata in Danimarca. Alcuni Stati membri, tra cui il Regno Unito, la Germania e la Spagna, segnalano anche che sono le amministrazioni regionali e decentrate ad effettuare la raccolta e il confronto iniziale dei dati.

I soggetti autorizzati alla commercializzazione del pesce⁵ sono tenuti a presentare una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio. Molti Stati membri hanno in particolare comunicato informazioni relative ai controlli introdotti sulla prima vendita: tra gli altri, la Danimarca e il Regno Unito, che dal 2005 dispongono di un sistema di registrazione degli acquirenti e dei venditori autorizzati e di riconoscimento dei mercati autorizzati. Quanto alle specie non soggette a contingenti, le informazioni sui prezzi vengono fornite dai grossisti e coprono il 50% dei relativi sbarchi. In alcuni Stati membri, come il Belgio, è consentita qualche forma di vendita diretta al pubblico del pesce in condizioni controllate, mentre altri Stati membri riferiscono di applicare un limite quantitativo, ad esempio per le vendite al di sotto dei 50 kg. Per quanto riguarda il Belgio, i dati di queste vendite sono ancora registrati dal centro per le vendite all'asta di Ostenda, mentre negli altri casi si procede a una stima delle vendite.

Il regolamento (CE) n. 1966/2006⁶ impone inoltre agli Stati membri la registrazione dei soggetti autorizzati quali responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e ai soggetti con un fatturato annuo superiore a 400 000 EUR (ora 200 000 EUR secondo quanto prescrive

³ Relazione speciale n. 7/2007 sui sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche comunitarie.

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵ Articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

⁶ Regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1).

il nuovo regolamento sul controllo) la trasmissione per via elettronica alle autorità nazionali delle note di vendita e delle dichiarazioni di assunzione in carico. Lo stesso regolamento prevede anche l'istituzione di una piattaforma elettronica per le note di vendita. Nei paesi in cui è stata introdotta, la trasmissione elettronica dei dati ne velocizza la raccolta e consente una maggiore precisione delle segnalazioni. L'utilizzo di canali elettronici per la copertura degli sbarchi varia da uno Stato membro all'altro, secondo quanto da essi stessi comunicato: in Danimarca, ad esempio, la maggior parte degli sbarchi è segnalata per via elettronica e per alcune specie la rilevazione avviene quasi integralmente per via elettronica.

2.2. Fonti dei dati

I giornali di bordo, le note di vendita e le dichiarazioni di sbarco rappresentano le principali fonti amministrative dei dati relativi alle catture e agli sbarchi. I capitani di pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 m sono tenuti, a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93 a tenere un giornale di bordo delle loro attività (salvo nel caso in cui il tempo fuori dal porto sia inferiore alle 24 ore). Il regolamento (CEE) n. 2847/93 impone inoltre ai capitani di presentare alle autorità competenti una dichiarazione di sbarco entro 48 ore dallo sbarco stesso. I giornali di bordo hanno un formato UE standard, adattato in alcuni casi (ad esempio in Finlandia) in funzione delle caratteristiche del settore. Essi consentono di registrare i dati nel corso delle attività, richiedono solo una stima del peso vivo delle catture e sono estremamente utili per la ripartizione delle catture tra zone di pesca, per il calcolo dello sforzo di pesca e per i controlli incrociati.

Informazioni più precise sono fornite dalle dichiarazioni di sbarco, che sono redatte al termine di ogni bordata di pesca e registrano i quantitativi, in termini di peso sbarcato, di ogni specie (spesso solo quelle soggette a contingenti o alle quali si applicano altre norme europee). Le note di vendita sono presentate alle autorità responsabili della prima immissione in commercio del pesce (che possono essere il raccomandatario della nave o le autorità dei centri per le vendite all'asta). Contengono informazioni relative ai quantitativi di ciascuna specie sbarcata, alla presentazione di ogni specie, al valore di ciascun prodotto e alla nave che effettua lo sbarco. Anche in questo caso le informazioni possono essere circoscritte alle sole specie soggette alla gestione dei contingenti; tuttavia, alcuni Stati membri, tra cui ad esempio la Germania, riferiscono che attraverso le note di vendita viene realizzata una copertura completa di tutte le specie.

La maggioranza degli Stati membri comunica di avvalersi di altre fonti di dati o di fonti integrative per le flotte costiere, soprattutto per i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m (8 m in Svezia e 12 m in Estonia). In Finlandia, ad esempio, i capitani di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m devono tenere giornali mensili delle attività e in Danimarca possono essere esentati dall'obbligo di tenere il giornale di bordo previa sottoscrizione e presentazione di una "dichiarazione relativa alla zona di pesca" e purché la pesca venga condotta nel rispetto di tale dichiarazione. Nel Regno Unito le attività di pesca dei molluschi sono soggette a una registrazione in giornali mensili, la cui tenuta è una condizione per ottenere la licenza, mentre la Danimarca si avvale dello strumento dell'indagine campionaria per stimare le catture accessorie della sua importante pesca industriale.

Le indagini e i censimenti statistici sono maggiormente utilizzati dai paesi che conducono attività di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, dove la pesca costiera rappresenta una quota relativamente elevata dell'attività di pesca. La Grecia e l'Italia si avvalgono quasi esclusivamente di fonti statistiche, mentre altri Stati mediterranei fanno maggiore affidamento su fonti amministrative. Per quanto riguarda la Francia, le attività nel Mediterraneo sono

monitorate mediante indagini, mentre per le attività nell'Atlantico nordorientale sono impiegate fonti amministrative. In Italia, dove le indagini statistiche rappresentano la principale fonte dei dati, solo una piccola parte di informazioni relative al tonno rosso viene raccolta attraverso i giornali di bordo. Il luogo di pesca non è l'unico indicatore per stabilire se la fonte dei dati sia amministrativa o un sistema d'indagine. La situazione dei due piccoli Stati insulari del Mediterraneo, Malta e Cipro, è più simile a quella dei paesi le cui flotte pescano nell'Atlantico: le fonti amministrative vengono impiegate per le navi di lunghezza superiore a 10 m, mentre per la raccolta dei dati relativi alle flotte costiere di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m vengono utilizzate le indagini campionarie.

Alcuni Stati membri – è il caso della Slovenia – comunicano che stanno ancora predisponendo le norme e le procedure sul primo punto di vendita e sull'utilizzo delle note di vendita e delle dichiarazioni di sbarco ai fini della raccolta dei dati.

2.3. Sistemi di raccolta dei dati negli Stati membri e nei paesi EFTA

Belgio – Le navi belghe pescano solo nell'Atlantico nordorientale (zona 27), prevalentemente nel Mare del Nord (IVb e IVc) e nella Manica orientale (zona VIIId). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita). La prima vendita deve avvenire attraverso le tre principali aste (Zeebrugge, Ostenda e Nieuwpoort), fatta eccezione per i piccoli pescherecci che possono vendere al pubblico a Ostenda. Le note di vendita sono trasmesse al servizio Pesca marittima (Dienst Zeevisserij) il giorno dello sbarco.

Bulgaria – Le navi bulgare pescano nel Mediterraneo e nel Mar Nero (zona 37), soprattutto nella sottozona 37.4.2. I dati, di fonte amministrativa (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita), sono comunicati all'agenzia nazionale della Pesca e dell'acquacoltura (NAFA – National Agency of Fisheries and Aquaculture). La NAFA impone la trasmissione delle note di vendita relative alla prima immissione in commercio entro 48 ore dallo sbarco. Secondo quanto prescritto dalla legislazione UE, è prevista la trasmissione elettronica delle note di vendita.

Danimarca – I dati, di fonte amministrativa (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita), sono raccolti centralmente dalla direzione della Pesca danese (Danish Directorate of Fisheries – DDF). La Danimarca vieta la prima vendita di pesce da parte di pescatori non professionisti e tutti i primi acquirenti devono essere registrati presso la DDF, cui devono inviate le note di vendita in formato elettronico o cartaceo. Il 90% circa delle note di vendita viene presentato per via elettronica.

Germania – Le navi tedesche pescano nell'Atlantico nordorientale, nell'Atlantico nordoccidentale, nell'Atlantico centro-orientale e nel Pacifico sudorientale (zone 27, 21, 34 e 87). I dati, di fonte amministrativa (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita), sono trasmessi all'agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione (Federal Agency for Agriculture and Food) tramite le organizzazioni di produttori (OP) e le autorità dei Länder.

Estonia – Le navi estoni pescano nell'Atlantico nordoccidentale (zona 21) e nell'Atlantico nordorientale (zona 27 – Baltico) e nella zona 05 (acque interne). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti di trasbordo e di trasporto). I pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m compilano un giornale di bordo "per la pesca costiera" previsto dalla legislazione nazionale estone. Per i dati trasmessi per via elettronica, l'Estonia prescrive la presentazione di copie cartacee della documentazione con cadenza bimensile. I primi acquirenti del pesce sono tenuti a inoltrare le note di vendita per via elettronica alle autorità (ministero dell'Agricoltura per la pesca commerciale – Ministry of Agriculture for commercial fishing) e anche varie società private hanno scelto di farlo.

Irlanda – Le navi irlandesi pescano nell'Atlantico nordorientale (zona 27). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti dei pescatori di molluschi). I dati sono raccolti presso i porti dall'autorità per la Tutela della pesca marittima (Sea Fisheries Protection Authority) irlandese. L'Irlanda segnala che sta introducendo modifiche significative ai sistemi di raccolta dei dati, in modo da rendere più agevole la raccolta elettronica dei dati richiesti dalla legislazione dell'Unione europea.

Grecia – Le navi greche pescano nell'Atlantico nordorientale, nell'Atlantico centro-orientale e nel Mediterraneo (zone 27, 34 e 37) e le informazioni sono registrate mediante indagini statistiche. Per la pesca d'oltremare si ricorre al censimento, mentre per la pesca costiera e d'altura nella zona 37 si ricorre a un'indagine campionaria. Le indagini vengono condotte dall'istituto nazionale di Statistica greco. Per la pesca d'oltremare la Grecia procede al censimento completo di tutte le navi battenti bandiera greca. Nell'indagine sulla pesca costiera e d'altura l'errore di non risposta è elevato (50%) e viene impiegata una tecnica di campionamento per il calcolo della discrepanza.

Spagna – La Spagna dispone di un'industria della pesca grande e diversificata e varie agenzie hanno la responsabilità della fornitura e della qualità dei dati. I dati, raccolti in primis dalle autorità regionali, vengono poi riuniti a livello centrale. Si possono individuare sette distinte fonti amministrative per la compilazione dei dati sugli sbarchi e tra esse figurano i giornali di bordo, le note di vendita, le dichiarazioni di trasbordo, le dichiarazioni di sbarco e le informazioni fornite dalle organizzazioni di produttori di pesce (OP). Queste fonti sono integrate in una banca dati delle catture e degli sbarchi. La copertura degli sbarchi attraverso queste fonti viene ritenuta esaustiva.

Francia – La responsabilità della trasmissione dei dati e della loro qualità incombe in primis all'ufficio per la Pesca e l'acquacoltura (BSPA – Office of fishing and aquaculture), che fa parte del ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca (MAAP – Ministry of Food, agriculture and Fisheries). I dati sull'importante attività di pesca dei tonni tropicali sono forniti dall'istituto di Ricerca per lo sviluppo (Institute of Research for Development) alla direzione della Pesca marittima e dell'acquacoltura (DPMA – Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture). Le navi francesi operano prevalentemente nell'Atlantico nordorientale, nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano. Una buona copertura delle attività di pesca nell'Atlantico è ottenuta attraverso fonti amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita). Per zone, in particolare il Mediterraneo, per le quali i dati amministrativi sono meno affidabili, queste fonti sono integrate da indagini campionarie. La Francia ha compiuto massicci investimenti per ammodernare e migliorare il proprio sistema di raccolta dei dati sulla pesca.

Italia – Le navi italiane pescano nel Mediterraneo, nell'Atlantico centro-orientale e nell'Oceano Indiano occidentale (zone 37, 34 e 51). L'Italia effettua un'indagine campionaria per la zona 37 e un censimento per le altre zone. I giornali di bordo vengono utilizzati solo per raccogliere i dati relativi alle catture di tonni rossi, che sono raccolti dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L'istituto nazionale di Statistica (ISTAT) raccoglie i dati per le zone 34 e 51, l'IREPA per la zona 37. L'ISTAT ha il compito di coordinare le comunicazioni a Eurostat. L'Italia dispone di un notevole numero di pescherecci di piccole dimensioni (di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m). Il 99% circa dei pescherecci opera nelle acque costiere attorno alla penisola italiana. Di questi, 2/3 circa sono piccoli pescherecci che utilizzano attrezzi passivi⁷. La raccolta dei dati avviene attraverso un'indagine campionaria multivariata, con una ripartizione della popolazione osservata per area geografica, dimensione dei pescherecci e attrezzo da pesca utilizzato. In base alla metodologia di campionamento, il limite di tolleranza degli errori campionari è del 3,5%. Anche gli errori

⁷ Gli attrezzi da pesca sono in genere classificati in due grandi categorie: attrezzi fissi e attrezzi mobili. Questa classificazione si basa sul comportamento della specie bersaglio in rapporto all'attrezzo da pesca. Con gli attrezzi fissi (ad esempio le trappole), la cattura del pesce è in genere legata al movimento della specie bersaglio in direzione dell'attrezzo, mentre nel caso degli attrezzi mobili (ad esempio, reti a strascico e draghe) la cattura è di norma legata all'inseguimento delle specie bersaglio.

di non risposta vengono riconosciuti e risolti attraverso la selezione del campione. Un piccolo numero di pescherecci (circa 20) che opera nelle zone 34 e 51 compila un questionario.

Cipro – Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari e superiore a 10 m l'ispettorato della Pesca (Fisheries Inspectorate) raccoglie i dati amministrativi (giornali di bordo). Vengono condotte anche un'indagine integrativa mensile relativa alla flotta che pratica la pesca con reti a strascico e un'indagine campionaria relativa alla flotta che pratica la pesca costiera (pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m). Per quanto concerne quest'ultima indagine, la formazione del campione è casuale e copre il 15-20% del settore. I partecipanti all'indagine sono tenuti a compilare un rapporto quotidiano sulle catture/sugli sbarchi. È compito del dipartimento della Pesca e della ricerca marittima (Department of Fisheries and Marine Research) del ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente raccogliere i dati sulla pesca e compilare le relazioni.

Lettonia – Le navi lettoni operano nell'Atlantico (zone 27, 21 e 34). La responsabilità della trasmissione dei dati incombe in primis al dipartimento della Pesca (Department of Fisheries) del ministero dell'Agricoltura, ma altre agenzie, comprese l'amministrazione delle Acque marine e interne (Marine and Inland Waters Administration) del ministero dell'Ambiente e l'agenzia delle Risorse ittiche lettone (Latvian Fish Resources Agency) del ministero dell'Agricoltura, hanno il compito di raccogliere i dati. Le fonti dei dati sono amministrative: giornali di bordo, note di vendita e dichiarazioni di sbarco. La Lettonia impone la registrazione e la certificazione annuale degli acquirenti del pesce, che entro 48 ore dalla conclusione della vendita devono trasmettere le note di vendita per via elettronica (e successivamente su supporto cartaceo).

Lituania – Le navi lituane pescano nell'Atlantico nordorientale e nordoccidentale, nell'Atlantico centro-orientale e nel Pacifico meridionale. Il dipartimento della Pesca (Fisheries Department) del ministero dell'Agricoltura ha il compito di raccogliere e di elaborare i dati. Le fonti principali dei dati sono i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco. La Lituania comunica di disporre di un sistema automatizzato integrato per l'elaborazione e la convalida dei dati delle catture e degli sbarchi.

Malta – Il centro per le Scienze della pesca di Malta (Malta Centre for Fisheries Sciences) in seno al ministero delle Risorse e degli affari rurali ha il compito di raccogliere i dati, trasmessi poi a Eurostat tramite l'istituto nazionale di Statistica (unità delle Statistiche agricole e della pesca). Le navi maltesi operano nel Mediterraneo (zona 37, sottozona 15). Come fonti dei dati Malta utilizza i giornali di bordo e le note di vendita per la flotta di navi di lunghezza superiori a 10 m. Nei sei porti delle isole di Gozo e Malta viene condotta un'indagine campionaria stratificata. La dimensione del campione è stabilita in modo da stimare lo sforzo di pesca totale con un livello di confidenza del 95%.

Paesi Bassi – Le navi dei Paesi Bassi sono attive nelle zone dell'Atlantico nordorientale e centro-orientale e del Pacifico sudorientale (zone 27, 34 e 87). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, documenti di trasbordo e di trasporto e note di vendita). I dati sono raccolti dal ministero dell'Agricoltura, della conservazione della natura e dell'alimentazione (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) e trasmessi a Eurostat dall'ufficio centrale di Statistica. I Paesi Bassi applicano norme che disciplinano la vendita del pesce tramite le organizzazioni di produttori in punti vendita autorizzati. Le note di vendita in formato elettronico sono trasmesse entro 48 ore dalla vendita.

Polonia – Secondo quanto comunicato, i giornali di bordo e le note di vendita costituiscono la principale fonte di informazione. La raccolta e la trasmissione dei dati competono al dipartimento della Pesca (Fisheries Department) del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo agricolo.

Portogallo – La trasmissione dei dati statistici a Eurostat è competenza della direzione generale della Pesca e dell'acquacoltura (Directorate General for Fisheries and Aquaculture). Il Portogallo possiede una flotta nazionale grande e variegata, con caratteristiche diverse nelle diverse zone di pesca. Predominano i piccoli pescherecci in legno, non cabinati, che praticano la pesca artigianale. Le zone di pesca più importanti sono l'Atlantico nordorientale e nordoccidentale e l'Atlantico centro-orientale. Nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano è importante anche la pesca del pesce spada con palangari (altra specie così pescata è la verdesca nell'Oceano Indiano). I dati sono ricavati principalmente dai giornali di bordo, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita. Il pesce fresco o refrigerato deve essere venduto attraverso i mercati regolamentati e le relative informazioni contenute nelle note di vendita sono complete. Per quanto concerne il pesce trasformato in mare, i prezzi medi vengono ricavati dalle dichiarazioni di sbarco.

Romania – La Romania pesca nella zona economica esclusiva del Mar Nero (zona 37). Le fonti dei dati sono amministrative: giornali di bordo, note di vendita e di trasporto. I documenti sono raccolti dagli ispettori nazionali dell'agenzia nazionale della Pesca e dell'acquacoltura (NAFA – National Agency of Fisheries and Aquaculture) che li confronta e li comunica a Eurostat.

Slovenia – È compito del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food), dell'Istituto di ricerca sulla pesca della Slovenia (Fisheries Research Institute of Slovenia) e dell'istituto di Statistica della Repubblica di Slovenia raccogliere e trasmettere i dati. La flotta slovena pratica la pesca nelle zone di pesca dell'Adriatico settentrionale (zona 37). Le fonti dei dati relativi ai volumi sono amministrative (giornali di bordo). Tutte le navi sono tenute a compilare i giornali di bordo; ne consegue che la copertura delle catture effettuate dalla flotta è completa, fatta eccezione per gli sbarchi di piccoli quantitativi di pescato (inferiori ai 50 kg) che attualmente non sono registrati. Sono in fase di sviluppo sistemi per disciplinare i punti di prima vendita e per raccogliere le informazioni delle note di vendita. Le informazioni sui prezzi sono raccolte attraverso un'indagine statistica mensile delle imprese che copre il 50% del totale degli sbarchi in termini quantitativi.

Finlandia – La responsabilità della raccolta, della trasmissione e della qualità dei dati è in primis dell'istituto di Ricerca finlandese per la selvaggina e la pesca (Finnish Game and Fisheries Research Institute). I registri sono tenuti dal ministero dell'Agricoltura e delle foreste. Le navi finlandesi pescano esclusivamente nel Mar Baltico. Le fonti dei dati comprendono una variante del giornale di bordo UE per la flotta di navi di lunghezza superiore a 10 m. In questo giornale sono riportate anche informazioni circa i trasbordi, il primo acquirente e i rigetti in mare. Per registrare l'attività della flotta di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m viene utilizzato un modulo mensile apposito per la pesca costiera (eccetto per il salmone per il quale viene impiegato un altro modulo). Le prime vendite di specie soggette a contingenti sono regolamentate e devono essere notificate entro 48 ore dallo sbarco. Le informazioni sulle vendite di specie non soggette a contingenti sono integrate da un'indagine che copre le maggiori imprese di commercio all'ingrosso di pesce.

Svezia – La raccolta e la trasmissione dei dati sono di competenza dell'Ente svedese della pesca (Swedish Board of Fisheries). Le fonti dei dati sono amministrative e comprendono: i giornali di bordo, le note di vendita, le dichiarazioni di sbarco e, per quanto riguarda la flotta costiera, i giornali mensili (o anche giornalieri). Le note di vendita sono raccolte a livello centrale in modalità elettronica o cartacea e i pescatori che praticano la pesca costiera possono presentare i loro giornali per via elettronica, attraverso un'interfaccia web sicura.

Regno Unito – Le catture più importanti sono quelle nell'Atlantico nord-orientale (zona 27). La flotta che pratica la pesca costiera è consistente e pesca soprattutto specie non soggette a contingenti, ma anche un quantitativo significativo di alcuni stock ittici soggetti a contingenti. Il Regno Unito dispone anche di una piccola flotta oceanica, registrata nel Regno Unito, ma che ha base e opera all'estero. Gli ispettorati della pesca di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno il compito di raccogliere i dati, che sono poi confrontati e trasmessi a Eurostat dall'agenzia del Mare e della pesca (Marine and Fisheries Agency) del ministero dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs). Per la flotta di navi di lunghezza superiore a 10 m, i dati amministrativi (giornali di bordo, note di vendita e dichiarazioni di sbarco) costituiscono la fonte dei dati. Per la flotta di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m, i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco vengono presentati su base volontaria, mentre le note di vendita sono prescritte dalla normativa che disciplina la prima vendita del pescato. Queste fonti consentono di censire in modo completo la maggior parte delle attività di pesca. Altre informazioni sui molluschi derivano dai giornali delle attività, la cui compilazione è una condizione per ottenere la relativa licenza.

Islanda – Le navi islandesi pescano prevalentemente nelle acque dell'Atlantico nord-orientale, ma anche – seppur in misura minore – nell'Atlantico nordoccidentale e meridionale. Rispetto agli Stati membri dell'UE, non si registrano differenze di rilievo nelle metodologie di compilazione delle statistiche delle catture e degli sbarchi. I dati provengono dai giornali di bordo. L'Islanda ha anche una disciplina rigorosa della prima vendita del pescato e tutti gli sbarchi devono essere effettuati in porti designati ed essere pesati su bilance certificate. Devono presentare rapporti sia gli acquirenti sia i soggetti che trasformano il pesce. Il compito della raccolta dei dati incombe alla direzione islandese della Pesca (Icelandic Directorate of Fisheries) e quello della trasmissione dei dati a Eurostat all'istituto di Statistica islandese. Anche se questi due soggetti utilizzano le stesse fonti di dati, possono verificarsi discrepanze relativamente ai dati forniti direttamente dalla direzione della Pesca, che attinge alla banca dati aggiornata in tempo reale e soggetta a rettifiche.

Norvegia – Le navi norvegesi pescano nell'Atlantico nord-orientale (zona 27), nell'Atlantico nordoccidentale (zona 21) e nell'Oceano Artico (zona 48). In Norvegia il compito di raccogliere i dati sulla pesca spetta alla direzione della Pesca (Directorate of Fisheries). Le fonti dei dati sono amministrative e comprendono i giornali di bordo relativi alle catture, le dichiarazioni di sbarco e le note di vendita. I dati dei giornali di bordo che vengono registrati presso la direzione della Pesca riguardano principalmente i pescherecci da traino, compresi quelli che operano al di fuori della zona CIEM. I dati degli sbarchi e delle note di vendita sono raccolti da sei diverse organizzazioni di vendita e inviati regolarmente per via elettronica alla direzione della Pesca. In base alla legge norvegese, la prima vendita può essere effettuata dai pescatori norvegesi esclusivamente attraverso le loro organizzazioni di vendita. La nota di vendita comprende dati relativi agli sbarchi effettuati da navi norvegesi sul territorio nazionale e in porti stranieri e agli sbarchi effettuati da navi straniere in Norvegia. Secondo quanto previsto dalla normativa norvegese, ogni nota di vendita contiene informazioni circa la

specie, il tipo di prodotto, la zona di pesca, il quantitativo, il valore, ecc. A fini statistici vengono fornite altre informazioni, quali quelle sullo stato di conservazione.

2.4. Qualità dei dati

Le metodologie di raccolta delle informazioni a fini di controllo e di applicazione della normativa e a fini statistici sono relativamente omogenee in tutti gli Stati membri. L'attendibilità delle statistiche dipende dalla veridicità e accuratezza della documentazione prodotta dai pescatori e dai controlli di qualità effettuati dalle autorità degli Stati membri.

Per monitorare le attività di pesca gli Stati membri si avvalgono di una serie di strumenti, quali gli avvistamenti aerei, le navi guardapesca, il monitoraggio satellitare (per navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m) e le ispezioni a bordo delle navi da pesca. Queste informazioni sono utilizzate per verificare quelle registrate nei giornali di bordo, nelle note di vendita e nelle dichiarazioni di sbarco. Molti Stati membri riferiscono di avvalersi già di metodi elettronici per l'esecuzione di questi controlli incrociati.

Anche la qualità delle diverse fonti dei dati è controllata al momento dell'inserimento, in modo da garantire la coerenza interna delle informazioni e l'eliminazione di errori evidenti, come gli errori di formattazione e l'inserimento di specie, zone e prezzi non corretti. Come appena enunciato, alcune delle principali fonti di dati sono oggetto di un controllo incrociato per verificarne la coerenza: anche in questo caso il controllo è spesso di tipo elettronico. Inoltre alcuni Stati membri, tra cui il Regno Unito, comunicano di aver concluso accordi operativi con altri Stati membri nei quali le loro navi effettuano sbarchi, in modo da scambiare i dati per verifiche incrociate, soprattutto ai fini del monitoraggio dei contingenti.

La copertura dei dati provenienti dalle varie fonti è esauriente, se non addirittura totale, come comunicato dalla maggioranza degli Stati membri. Nella maggior parte dei casi, quando la fonte è costituita da dati amministrativi (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita), si tratta di un censimento completo senza l'uso di alcun campionamento statistico. In Svezia, i giornali di bordo sono preventivamente assegnati alle navi e questo garantisce un tasso particolarmente elevato di risposta. Eventuali lacune nella copertura dei dati vengono superate mediante indagini statistiche che possono riguardare la totalità delle attività di pesca o una parte di esse.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle note di vendita, dei giornali di bordo e delle dichiarazioni di vendita, vengono applicate norme rigorose, rispettate nella maggior parte dei casi quando gli sbarchi vengono effettuati nel territorio dello Stato membro interessato. In alcuni casi, ad esempio, quando i dati vengono forniti per via elettronica, il loro aggiornamento è quotidiano. Per quanto riguarda il ricevimento delle note di vendita di navi che hanno effettuato sbarchi in un altro Stato membro o in paesi terzi, gli Stati membri segnalano spesso ritardi, che possono essere anche di qualche mese. Ciò, pur non incidendo direttamente sulle comunicazioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1921/2006, che si applica agli sbarchi sul territorio degli Stati membri, si ripercuote sulla qualità delle connesse comunicazioni obbligatorie sulle catture, soprattutto nel breve periodo, quando si utilizzano le informazioni più imprecise dei giornali di bordo fino al momento in cui non sono disponibili le note di vendita. I ritardi nella trasmissione dei dati possono determinare discrepanze tra le informazioni, che dovrebbero teoricamente essere identiche, inviate a Eurostat e ad altri servizi della Commissione (DG MARE) ai fini del monitoraggio delle quote. Anche se gli Stati membri sono impegnati a fare in modo di disporre dei dati completi nel più breve tempo possibile dal termine della campagna di pesca, le banche dati restano accessibili per le

rettifiche, per quanto in genere pochi aggiornamenti di rilievo vengano effettuati una volta trascorsi sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

I Paesi Bassi hanno segnalato un problema particolare relativo alle informazioni sul pesce preparato e congelato a bordo e sulla prima vendita registrata al momento dell'uscita dal paese come esportazione. In questo caso, finché non sono disponibili i dati reali, l'informazione viene fornita sulla base del prezzo medio. In pratica, questo vale per la maggior parte dei dati quantitativi sulle catture dei Paesi Bassi, che comprendono soprattutto specie pelagiche (sgombro, aringa, melù, ecc.). Problemi analoghi sono segnalati da altri Stati membri, quando il pesce non viene immediatamente venduto e quando vengono fornite stime in base alle vendite della stessa specie o di specie simili.

Gli Stati membri segnalano anche problemi legati all'applicazione, nei vari Stati membri, di coefficienti di conversione diversi tra quantitativi sbarcati e peso vivo. Neppure ciò ha un'incidenza diretta sulle relazioni a norma del regolamento (CE) n. 1921/2006, nelle quali va fornito il peso del prodotto e non il peso vivo; tuttavia, si tratta di una questione importante per il monitoraggio dei contingenti degli Stati membri e per altre comunicazioni. Il problema verrà in larga misura risolto dal regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione⁸, che stabilisce per molte specie e molti prodotti coefficienti di conversione comuni da quantitativi sbarcati in peso vivo.

È stato rilevato un problema particolare riguardante l'identificazione delle specie. Per cercare di ovviare al problema sono state adottate varie iniziative, come quella di fornire ai pescatori schede identificative. In generale questo riguarda le specie non soggette a contingenti e le specie per cui gli sbarchi sono modesti o discontinui. Anche quando la specie è identificata, la registrazione può avvenire con un codice generico, ad esempio se il codice esatto non è ancora presente nel sistema. Gli Stati membri possono modificare questi dati e in effetti apportano rettifiche quando constatano problemi. La Danimarca segnala che per risolvere particolari problemi relativi alla segnalazione dei dati vengono di tanto in tanto organizzate campagne i cui destinatari sono i pescatori.

3. UTILIZZO DEI DATI (DIFFUSIONE DEI DATI)

Le relazioni degli Stati membri sono messe gratuitamente a disposizione di tutti gli utilizzatori che dispongono di un accesso Internet attraverso la base dati di diffusione di Eurostat. I principali utilizzatori di queste statistiche sono la DG MARE per la politica comune della pesca e anche il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), che si avvale dei dati Eurostat per formulare raccomandazioni alla DG MARE per quanto riguarda la pesca nell'Atlantico nordorientale.

4. ANALISI DEI RISULTATI PRINCIPALI

La sintesi dei risultati è contenuta nell'allegato della presente relazione. Dal 2007 i quantitativi complessivi degli sbarchi e il loro valore sono diminuiti nella maggior parte degli Stati membri, con un calo rispettivamente dell'11% e del 17% circa (v. tabella 1). I cali maggiori

⁸ Regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83 (GU L 123 del 19.5.2009, pag. 78).

dal 2007 riguardano i Paesi Bassi (308 000 t), la Germania (83 000 t) e la Danimarca (79 000 t).

Gli Stati membri che hanno registrato i maggiori sbarchi in termini di valore sono la Spagna, l'Italia, il Regno Unito e la Francia (v. grafici 1 e 2 dell'allegato). Tuttavia, è la Danimarca ad aver registrato i maggiori sbarchi in termini di volumi. Questo risultato è dovuto alle notevoli catture di pesci pelagici di valore relativamente modesto operate dal settore della pesca industriale danese.

La Norvegia e l'Islanda hanno registrato un volume di sbarchi maggiore di qualsiasi Stato membro: anche in questo caso la maggior parte degli sbarchi (rispettivamente 43% e 63%) è stata costituita da appena due specie pelagiche.

Nell'UE nel suo complesso, in termini quantitativi la maggior parte delle specie catturate sono specie pelagiche (aringhe, spratti, melù, cicerelli, ecc.) (v. tabella 2 dell'allegato); il merluzzo è l'unica specie demersale nella classifica delle prime 10 in termini di volumi. Le specie pelagiche, che in termini di volume hanno un rilievo maggiore, tendono però ad avere un valore nettamente inferiore alle specie demersali. Nel 2008 lo scampo (*Nephrops norvegicus*) è la specie per cui si è registrato il più elevato valore totale e sono demersali tutte le quattro specie che lo seguono nella classifica per valore.

In alcuni Stati membri, quantitativi significativi di sbarchi sono stati segnalati con codici di specie generici: questo ha riguardato oltre il 5% degli sbarchi nel caso dell'Irlanda, della Grecia e dell'Italia. Quanto alla Spagna, i volumi registrati con codici generici sono stati notevoli, pur rappresentando una percentuale relativamente modesta (inferiore al 2%) dei suoi sbarchi registrati. Ciò è con ogni probabilità attribuibile alla variegata natura dell'industria della pesca spagnola. Per quanto concerne l'Italia e la Grecia, l'uso di codici generici può anche essere un indice della disomogeneità degli sbarchi, ma può nondimeno essere dovuto ai metodi di raccolta dei dati e alla natura artigianale di gran parte delle loro flotte.

5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

1. La maggior parte degli Stati membri ha spiegato nel dettaglio le metodologie impiegate, descrivendo le fonti dei dati e i controlli di qualità applicati. Una larga maggioranza dei dati forniti a Eurostat è raccolta nel quadro di meccanismi introdotti a fini di controllo e di applicazione della normativa. Eurostat si affida principalmente e in primo luogo ai pescatori e alle autorità nazionali per la precisione e la qualità dei dati.
2. Gli Stati membri non segnalano particolari differenze metodologiche in rapporto alle informazioni fornite ai servizi della Commissione (DG MARE e Eurostat). Grazie al riutilizzo dei dati a fini statistici, il costo supplementare per l'industria della pesca è limitato. Per ridurre al minimo l'onere a carico degli Stati membri che forniscono le relazioni alla Commissione europea, la DG MARE e la DG ESTAT collaborano sempre più strettamente attraverso lo sviluppo congiunto di soluzioni informatiche per la raccolta e la diffusione dei dati.
3. Persiste il problema di un'identificazione accurata delle specie, soprattutto per le specie minori, come pure quello dell'uso di codici generici per le specie. Eurostat sta introducendo nuovi sistemi di convalida automatizzata dei dati che contribuiranno a

risolvere questo problema. È giustificato approfondire il fatto che alcuni Stati membri utilizzano codici generici per segnalare notevoli quantitativi di pesce.

4. Le varie fonti amministrative dei dati possono essere sottoposte a controlli incrociati per verificarne la coerenza. Queste fonti, se utilizzate in modo integrato, possono fornire un'immagine coerente e completa delle attività di pesca. I controlli incrociati nel quadro delle attività di sorveglianza aumentano la fiducia nella qualità dei dati. Il crescente uso di metodi elettronici di raccolta dei dati ha migliorato la tempestività e la precisione delle informazioni. In molti Stati membri si sta lavorando per introdurre sistemi che rispondano alle nuove prescrizioni europee.
5. La riduzione della frequenza delle relazioni diminuisce l'onere di lavoro per gli Stati membri. I dati continuano a essere una fonte di informazione preziosa per l'elaborazione di politiche e la gestione dei mercati nel quadro della PCP.

ALLEGATO

SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA NELL'UE E NELL'EFTA

Tabella 1

	2005		2006		2007		2008	
	Quantità (tonnellate)*	Valore (in milioni di EUR)	Quantità (tonnellate)*	Valore (in milioni di EUR)	Quantità (tonnellate)*	Valore (in milioni di EUR)	Quantità (tonnellate)*	Valore (in milioni di EUR)
UE-27	:	:	:	:	5297815	7502	4729114	6831
BE	19601	80	18258	83	19120	80	17349	67
BG	3408	2	4388	2	7858	0	7645	3
CZ	-	-	-	-	-	-	-	-
DK	1090673	442	893953	446	1063873	503	984766	433
DE	140420	122	136688	113	308197	119	225246	127
EE	69406	10	70624	12	76726	17	83143	19
IE	:	:	:	:	244296	364	209667	250
EL	89903	308	96015	336	93640	524	87461	487
ES	703249	1513	777543	1680	836771	1672	891284	1916
FR	294990	775	325910	842	310958	790	285861	706
IT	281987	1413	299266	1518	276743	1365	227160	1107
CY	1329	6	1898	5	2019	4	1868	13
LV	90598	16	81003	17	80998	17	85767	20
LT*	6875	5	5229	5	15293	9	12057	8
LU	-	-	-	-	-	-	-	-
HU	-	-	-	-	-	-	-	-
MT	1332	6	1291	6	1252	7	1298	8
NL	621101	310	781361	336	882233	736	574570	511
AT	-	-	-	-	-	-	-	-
PL	81688	32	79912	37	79054	36	65790	34
PT	105910	127	170881	212	181403	241	185209	257
RO	:	:	615	1	518	1	444	1
SI	1011	0,4	931	6	914	2	687	1
SK	-	-	-	-	-	-	-	-
FI	84098	15	91050	18	92793	18	90686	19
SE	268799	106	270169	117	242223	122	226982	105
UK	485889	537	426051	680	480935	874	464174	740
IS	1680246	940	1310877	942	1370013	989	1257896	751
NO	2077930	1607	2037950	1611	2182349	1677	2216894	1663

* I dati della Lituania relativi al 2008 sono attualmente oggetto di riesame.

I dati quantitativi si riferiscono al peso del prodotto.

Grafico 1

Valore totale degli sbarchi nel 2008 – UE ed EFTA

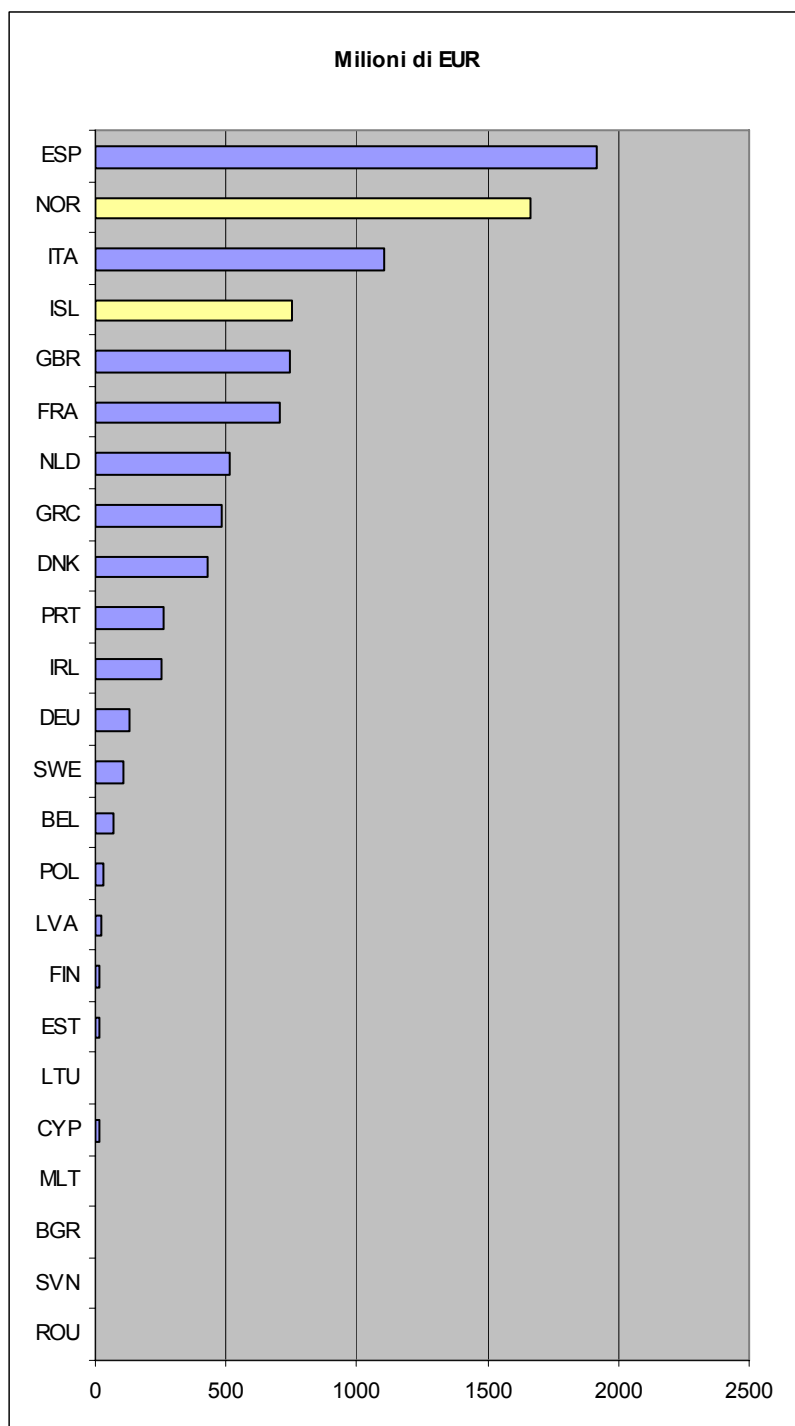


Grafico 2

Volume totale degli sbarchi nel 2008 – UE ed EFTA

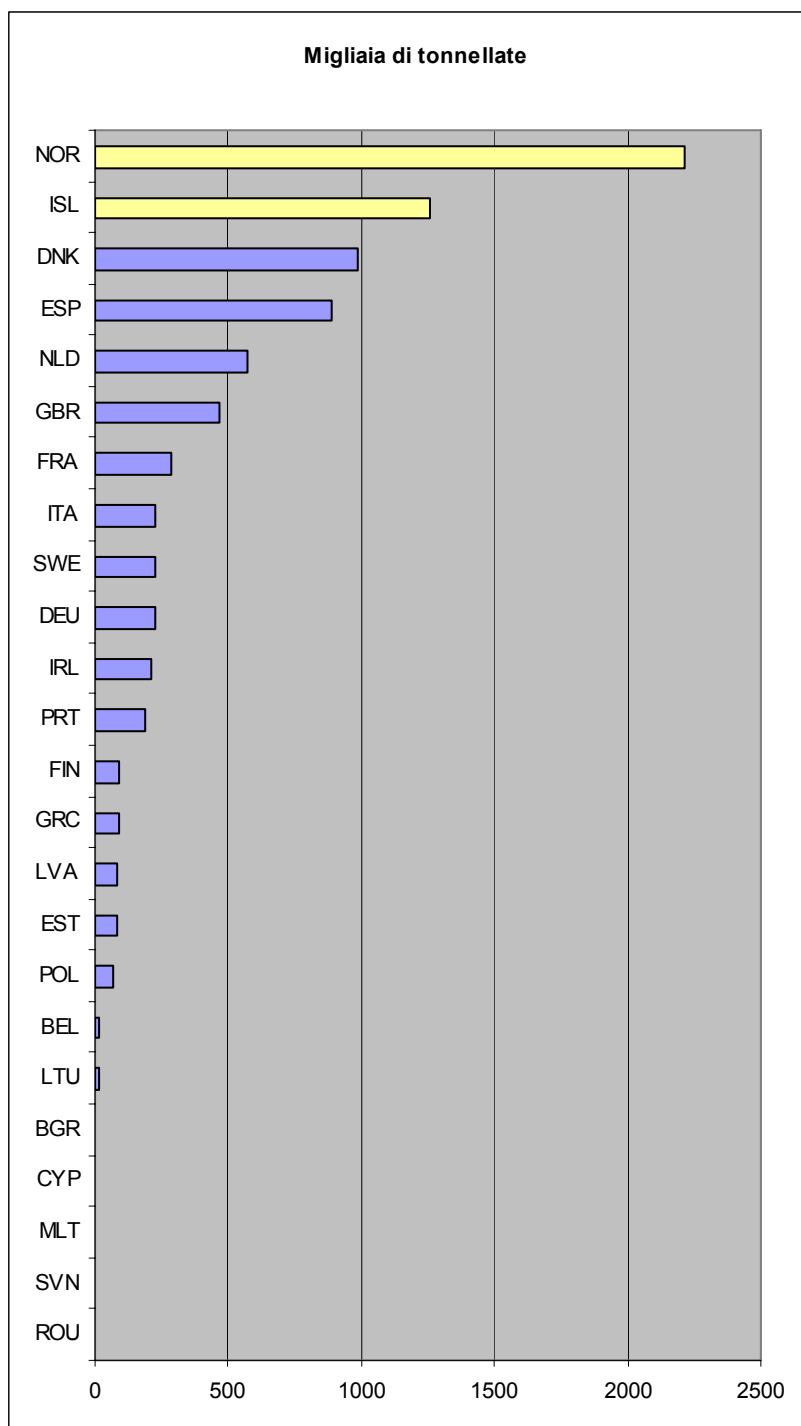


Tabella 2

Elenco delle 10 specie per le quali nel 2008 sono stati registrati i volumi e i valori più elevati nell'UE

Specie	Valore (in milioni di EUR)	Percentuale
Scampi	375	5
Aringhe	314	5
Naselli	308	5
Sogliole	288	4
Merluzzi bianchi	226	3
Tonnetti striati	206	3
Sgombri	181	3
Sardine	163	2
Pesci spada	143	2
Tonni albacora	143	2
Altre specie	4484	66
Totale	6831	

Specie	Quantità (in migliaia di tonnellate)	Percentuale
Aringhe	769	16
Spratti	536	11
Melù	328	7
Sgombri	295	6
Cicerelli n.i.a.	287	6
Sardine	204	4
Suri n.i.a.	203	4
Tonnetti striati	185	4
Merluzzi bianchi	92	2
Acciughe	73	2
Altre specie	1756	37
Totale	4729	